



PROTOCOLLO DI INTESA

**RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICHE MISURE PER
ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107,
CON IL PECULIARE ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA REGIONE**

TRA

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
RAPPRESENTATO
DAL MINISTRO, STEFANIA GIANNINI**

E

**LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE,
RAPPRESENTATA
DALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA, EMILY RINI**

Visti gli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

richiamate le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia scolastica e, in particolare, il DPR 31 ottobre 1975 n. 861, con i quali sono stati istituiti i ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente ed è stata prevista la competenza regionale in materia di determinazione delle dotazioni organiche dei predetti ruoli;

preso atto che la Regione Valle d'Aosta dispone di competenza legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), e di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione materna, elementare e media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale;

richiamate le leggi regionali intervenute in sessanta anni di autonomia, che hanno realizzato un peculiare ordinamento scolastico regionale bilingue italiano-francese, aperto al plurilinguismo;

richiamati gli *Adattamenti dei programmi alle necessità locali*, approvati ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con i quali i programmi, oggi *Indicazioni nazionali*, della scuola materna, elementare e media sono stati adeguati alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Regione;

richiamata la legge regionale 27 novembre 1996, n. 50, con la quale sono stati previsti interventi propedeutici all'applicazione degli *Adattamenti dei programmi* nelle scuole superiori della Regione;

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta legge sulla "Buona Scuola", con la quale è stato riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione, delegando, altresì, il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

ritenuto di dover individuare, in vista dell'approvazione di un'apposita norma di attuazione sull'argomento, specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione Valle d'Aosta

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Regione stabilisce con propria legge le modalità e i tempi di recepimento e adattamento dei principi contenuti nella legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di:

- completa attuazione del processo di realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19;
- potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti;
- ruolo e competenze del dirigente scolastico;
- modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale;
- formazione in servizio del personale docente;
- valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti;
- consolidamento e rafforzamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale.

La Regione approva, inoltre, specifiche leggi di armonizzazione con l'ordinamento scolastico regionale dei provvedimenti statali oggetto di delega legislativa conferita al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione.

Art. 2

La Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali, adottando specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con le proprie competenze in materia di organici.

Art. 3

La Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.

Art. 4

La Regione integra e arricchisce i curricoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado introducendo, progressivamente, l'insegnamento di una o più discipline non linguistiche in lingua inglese con modalità CLIL.

Art. 5

In considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta è somministrata, in aggiunta alle prove INVALSI previste nel restante territorio nazionale, una prova di conoscenza linguistica, stabilita dalla Regione.


Art. 6

Nell'ambito degli *Adattamenti dei programmi alle necessità locali*, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la Regione individua gli obiettivi formativi prioritari del proprio sistema scolastico bi-plurilingue in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le parti si impegnano a raggiungere l'intesa sul contenuto degli *Adattamenti* entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017.

Aosta, 25 luglio 2015

L'ASSESSORE
ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

Emily Rini


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Stefania Giannini
